

Quesito richiesto:

- I seguenti servizi sociali svolti possano concorrere alla soddisfazione del requisito speciale di capacità economica e finanziaria, ovvero 50.000,00 € di fatturato minimo nel settore oggetto di gara realizzato in almeno 1 anno del triennio di riferimento;
- servizio di assistenza e vigilanza alunni disabili durante il trasporto scolastico (servizio svolto da educatori in possesso di titolo);
- servizio di assistenza domiciliare infermieristica a favore di disabile;
- servizio di gestione centro socio educativo per disabili;
- servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili;
- servizio di assistenza e vigilanza alunni trasportati su scuolabus (cpv 80110000-8 -cpv 80410000-

Risposta quesito:

- il servizio richiesto è quello di EDUCATORE DI SOSTEGNO durante L'ATTIVITÀ SCOLASTICA di alunni che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Il servizio è aggiuntivo a quello educativo già svolto dagli Insegnanti di sostegno, in servizio presso le suddette scuole, per garantire agli alunni una più ampia assistenza specialistica durante la giornata scolastica. Poiché l'assistenza specialistica è funzionale ai processi di apprendimento e alla socializzazione dell'alunno con disabilità ed interviene per potenziare le capacità dello studente in ambiti quali l'autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali, le funzioni scolastiche richieste all'educatore di sostegno professionale sono quelle di integrare la propria attività a quella delle altre figure scolastiche: docenti curricolari, psicologi, insegnanti di sostegno e personale ATA), svolgendo attività di supporto dell'alunno nelle sue difficoltà e promozione della sua autonomia ai fini del suo recupero, reinserimento ed integrazione sociale;
- i servizi non si ritengono concorrenziali alla soddisfazione del requisito perché non si evince l'avvenuto svolgimento di attività di sostegno educativo nelle scuole, durante l'orario dell'attività scolastica, a supporto e completamento di quelle già svolte dai docenti curricolari e dagli insegnanti di sostegno a favore degli allievi 'scolastici' con situazioni di disagio o portatori di handicap psichici o fisici. L'unico caso esplicitato che forse potrebbe rientrare è il servizio di gestione del centro socio educativo per disabili ma occorre che nel servizio di gestione sia stata svolta attività di ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA.